

Messaggio

numero

6679

data

5 settembre 2012

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Stanziamiento di un credito quadro di 2 milioni di franchi per il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici per il periodo 2013-2016

INDICE

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | INTRODUZIONE | 2 |
| 2. | OSSERVAZIONI SULL'EVOLUZIONE DEL CONTESTO | 2 |
| 2.1 | I rustici da locare: un elemento di politica economica | 2 |
| 2.2 | Il Piano di utilizzazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti | 3 |
| 3. | IMPIEGO E ANALISI DEI MEZZI FINANZIARI NELL'ULTIMO QUADRIENNIO | 3 |
| 4. | MODIFICHE DELLE CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL DECRETO | 5 |
| 4.1 | Estensione del campo d'applicazione a tutto il Cantone e del numero degli oggetti sussidiabili per richiedente limitatamente ai domiciliati nel cantone (art. 1 cpv. 1 e art. 2).... | 5 |
| 4.2 | Estensione dell'accessibilità dei 15 minuti dalla stazione di arrivo di impianti a fune adibiti al trasporto di persone con concessione federale (art. 4 cpv. 1) | 5 |
| 4.3 | Estensione ad almeno 8 mesi dell'obbligo di locazione annuale e restrizione a 12 anni dell'obbligo di messa a disposizione (art. 5 cpv. 2) | 5 |
| 4.4 | Inserimento diretto nel decreto delle caratteristiche delle agenzie professionali con le quali stipulare una convenzione (art. 5 cpv. 3) | 6 |
| 4.5 | Inserimento di un monitoraggio dell'applicazione (art. 7) | 6 |
| 5. | RICHIESTA FINANZIARIA 2013-2016 | 6 |
| 6. | RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO | 7 |
| 7. | CONCLUSIONI..... | 8 |

* * * * *

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo il disegno di Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici per il periodo 2013-2016, che segue il medesimo decreto legislativo del 2 giugno 2008, giunto a scadenza il 24 luglio 2012.

1. INTRODUZIONE

È da sette lustri che nel Cantone Ticino viene sostenuto il recupero di rustici meritevoli di conservazione al fine di essere locati come alloggi turistici nelle zone discoste del paese.

Ad oggi sono stati varati quattro decreti (nel 1977, 1988, 2000 e 2008), ognuno con condizioni di sussidio diverse, ma tutti con lo scopo di:

- aumentare la capacità ricettiva e di conseguenza incrementare il turismo di soggiorno;
- creare possibilità di reddito complementare;
- agevolare il mantenimento della proprietà;
- salvaguardare e valorizzare il patrimonio architettonico rurale tradizionale.

Oggi, con l'avvento della politica economica regionale federale e la sua applicazione in Ticino e i nuovi orientamenti della politica turistica, il rustico da locare quale alloggio turistico riveste il carattere di risorsa economica da utilizzare al meglio per contribuire ad un'auspicata crescita economica nei comprensori periferici.

Le diverse modifiche alle condizioni di erogazione dei sussidi cantonali a favore del rustico da locare hanno permesso, nel corso degli anni, di aumentare l'efficienza dell'investimento pubblico destinato al recupero dei rustici e alla loro locazione. Allo stesso modo, anche gli accorgimenti inseriti nel presente messaggio per il rinnovo del Decreto per il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici fanno sì che questi rappresentino un forte complemento a quanto viene stimolato con le altre politiche a impatto territoriale in vigore. La richiesta finanziaria resta invariata e ammonta a 2 milioni di franchi per il periodo di 4 anni.

2. OSSERVAZIONI SULL'EVOLUZIONE DEL CONTESTO

2.1 I rustici da locare: un elemento di politica economica

Con l'approvazione del Regolamento della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 20 aprile 2010 ha preso avvio in Ticino una nuova modalità di sostegno all'economia regionale (cfr. messaggio n. 6272). La Legge federale ha infatti lo scopo di promuovere lo sviluppo economico attraverso il coordinamento delle politiche settoriali e lo stimolo all'innovazione. In particolare, si sprona il territorio a mettere in valore i potenziali endogeni delle singole regioni in attività a valore aggiunto volte alla crescita occupazionale.

L'attuazione delle nuove strategie per il settore 2010-2013 della politica turistica cantonale dovrebbe inoltre consentire al Cantone Ticino di incrementare la capacità concorrenziale attraverso la promozione e la realizzazione di prestazioni e prodotti di qualità. In particolare, con sussidi mirati la politica turistica sostiene e stimola gli investimenti negli alloggi turistici (alberghi, garni, ...) e nelle infrastrutture turistiche (offerte ricreative e di svago).

Sia la politica economica regionale sia la politica turistica si riconducono ad attori professionali ancorati al territorio. Con la politica regionale sono nati quattro Enti regionali per lo sviluppo (ERS) con le rispettive Agenzie (ARS). Nei prossimi anni, sulla linea delle riforme istituzionali portate dalla politica regionale, si opererà per una nuova struttura organizzativa turistica professionale funzionale a un solido riposizionamento del turismo ticinese.

Tutti i progetti oggi sostenuti tramite la politica economica regionale e la politica turistica cantonale devono garantire, una volta terminato il sostegno pubblico, una sostenibilità economica nonché una direzione di progetto professionale e affidabile.

In quest'ottica, promuovere, attraverso la concessione di sussidi, il recupero di rustici meritevoli di conservazione da locare quali alloggi turistici è un compito che ben si inserisce sia nella politica turistica cantonale sia in quella economica regionale.

In effetti, con il recupero dei rustici da locare quali alloggi turistici viene aumentata la qualità e la capacità ricettiva e conseguentemente si intende incrementare il turismo di soggiorno. E per meglio rendere visibile l'offerta di rustici da locare, attraverso la politica economica regionale, sarebbe fattibile sostenere un progetto per rendere professionale la commercializzazione dei rustici da locare quali alloggi turistici.

Nell'intento di garantire anche formalmente la coerenza delle azioni in favore del turismo, il Dipartimento delle finanze e dell'economia valuterà, a seconda dell'andamento dell'utilizzo del Decreto in oggetto, la possibilità di integrare il tema nell'ambito del processo di revisione della Legge sul turismo.

Il tema del presente messaggio si inserisce quindi in un contesto nel quale lo Stato investe in politiche con caratteristiche economiche volte alla valorizzazione dei potenziali del territorio ticinese e a uno sviluppo economico sostenibile. Il tutto in una logica di sussidiarietà con l'economia privata.

2.2 Il Piano di utilizzazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti

Il Piano di utilizzazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) stabilisce il quadro legale a livello cantonale per la conservazione e la valorizzazione dei rustici e del loro paesaggio di riferimento. Per gli edifici di carattere rurale oggetto di intervento all'interno delle zone edificabili, il quadro giuridico è dato dalle norme di Piano regolatore.

3. IMPIEGO E ANALISI DEI MEZZI FINANZIARI NELL'ULTIMO QUADRIENNIO

Come si potrà osservare dai dati qui riportati, il Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici non ha trovato un grande impiego nell'ultimo quadriennio (25 giugno 2008 – 24 luglio 2012).

Va tuttavia precisato che a partire dal 1. gennaio 2009 per l'Autorità cantonale non è più stato possibile concedere autorizzazioni per il cambiamento di destinazione per gli edifici situati fuori zona edificabile e questo in attesa del definitivo consolidamento del PUC-PEIP, che permette l'applicazione dell'art.39 cpv.2 dell'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT).

Tabella 1: Investimenti e aiuti stanziati ed erogati nel periodo 2008-2012

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Totale 2008-2012 |
|---------------------------|--------|--------|-----------|---------|-----------|---------------------|
| no. oggetti sussidiati | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| investimenti preventivati | 0 | 0 | 1'282'700 | | 1'604'740 | 2'887'440 |
| investimenti computabili | 0 | 0 | 989'960 | | 956'610 | 1'946'570 |
| aiuti stanziati | 0 | 0 | 289'275 | | 382'600 | 671'875 |
| erogati x DL precedente | 49'560 | 88'980 | 48'268 | 0 | 0 | 186'808 |
| aiuti erogati ultimo DL | 0 | 0 | 0 | 167'155 | 167'780 | 334'935 |

Fonte:UAC – Ufficio amministrazione e controlling, elaborazioni dati SAP al 31 luglio 2012

Tabella 2: Ripartizione per Ente turistico locale degli aiuti stanziati nel periodo 2008-2012

| | 2008-2012 |
|--------------------------|-----------|
| Blenio | 2 |
| Valle Maggia | 5 |
| Leventina | 1 |
| Tenero e Verzasca | 1 |

Fonte:UAC – Ufficio amministrazione e controlling, elaborazioni dati SAP al 31 luglio 2012

Tabella 3: Numero degli oggetti e posti letto sussidiati nel periodo 2008-2012

| | n° oggetti | n° posti letto | inv. a preventivo | aiuti stanziati | aiuti erogati | credito quadro |
|------------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 2008-2012 | 9 | 48 | 2'887'440 | 671'875 | 521'743 | 2'000'000 |

Fonte:UAC – Ufficio amministrazione e controlling, elaborazioni dati SAP al 31 luglio 2012

Dal 2009 al 2011 sono rimaste in sospeso 7 richieste in attesa della crescita in giudicato del PUC-PEIP.

Al fine di meglio comprendere le ragioni che hanno portato gli attori del territorio a usufruire in modo ridotto delle possibilità offerte dal Cantone per rinnovare i rustici meritevoli di conservazione, il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha effettuato un sondaggio all'indirizzo degli Enti turistici locali e dell'Ente turistico cantonale (11 soggetti) dal quale è possibile trarre alcune conclusioni molto generali sulle ragioni dello scarso utilizzo del credito disponibile.

In effetti, il Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici del 2008 è considerato da tutti gli intervistati come tutt'ora valido e necessario nonché particolarmente idoneo allo scopo, ma con qualche correttivo relativo alle condizioni. In particolare, diversi Enti ritengono opportuno apportare alcune modifiche alle condizioni da rispettare per poter usufruire del sostegno pubblico. In discussione è messo soprattutto il periodo di locazione obbligatorio, gli anni durante i quali l'oggetto deve essere messo a disposizione, il perimetro di applicazione e i beneficiari. L'entità della sovvenzione è ritenuta esigua da un unico Ente. È invece lodato da molti l'obbligo di far capo a delle agenzie professionali per la promozione dell'oggetto rinnovato.

In generale, e con tutte le limitazioni del caso, dal sondaggio emerge la tendenza ad auspicare un allentamento delle condizioni espresse nel Decreto precedente 2008-2011 entrato in vigore il 25 luglio 2008 (BU 2008-492).

Per questi motivi sono proposte alcune modifiche volte a favorire l'utilizzo del Decreto e, conseguentemente, l'impatto sull'economia del Cantone.

4. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL DECRETO

4.1 Estensione del campo d'applicazione a tutto il Cantone e del numero degli oggetti sussidiabili per richiedente limitatamente ai domiciliati nel cantone (art. 1 cpv. 1 e art. 2)

Fino ad oggi il campo di applicazione dei decreti a favore del recupero di rustici da locare quali alloggi turistici era limitato a una lista di Comuni siti nelle regioni periferiche. Dall'indagine conoscitiva fatta presso gli Enti turistici locali è emersa la necessità di allargare il perimetro di applicazione anche ad altri comprensori fino ad oggi esclusi.

Alla luce della volontà di incentrare il presente Decreto sull'aspetto turistico e, al fine di incrementare l'uso dello strumento, appare coerente rinunciare a definire un perimetro di applicazione, concentrando i criteri di selezione delle richieste di sussidio sulla qualità dell'oggetto che dovrà essere messo sul mercato turistico.

Rispetto alla situazione attuale, con il presente Decreto viene inoltre tolto il vincolo che limitava il numero di rustici sussidiabile per richiedente.

4.2 Estensione dell'accessibilità dei 15 minuti dalla stazione di arrivo di impianti a fune adibiti al trasporto di persone con concessione federale (art. 4 cpv. 1)

Ad oggi il rustico da recuperare e potenzialmente atto a beneficiare del sussidio cantonale deve essere accessibile convenientemente e situarsi a una distanza massima di 15 minuti a piedi dall'ultimo punto stradale raggiungibile con normali mezzi di trasporto su strada.

Nell'intento di spronare il ripristino di rustici per incentivare sostanzialmente l'uso turistico, appare necessario aprire anche questa condizione alle stazioni di arrivo degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone con concessione federale, fino ad oggi esclusi. In effetti, sempre secondo l'indagine effettuata, è emerso che vi sono oggetti potenzialmente molto interessanti per la tipologia di turista affittuario di rustici a pochi minuti dall'arrivo di una funivia di montagna.

4.3 Estensione ad almeno 8 mesi dell'obbligo di locazione annuale e restrizione a 12 anni dell'obbligo di messa a disposizione (art. 5 cpv. 2)

Dall'indagine effettuata presso gli Enti turistici locali e l'ETT è emerso chiaramente che vincolare l'aiuto cantonale a mettere a disposizione l'oggetto recuperato durante almeno 5 mesi nella stagione turistica con il maggior potenziale di utilizzo dell'oggetto, e per una durata di 15 anni, ha fortemente disincentivato l'uso dello strumento promosso dal Cantone.

Per ovviare a questa situazione si propone di estendere ad almeno 8 mesi l'anno l'obbligo per il proprietario che beneficia del sostegno cantonale di mettere a disposizione l'oggetto e restringerne il periodo di durata da 15 anni a 12 anni.

Resta invece invariato il vincolo di escludere la locazione annuale o stagionale ad un unico conduttore.

4.4 Inserimento diretto nel decreto delle caratteristiche delle agenzie professionali con le quali stipulare una convenzione (art. 5 cpv. 3)

Nel Decreto esecutivo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici del 23 dicembre 2008 sono elencate le caratteristiche delle agenzie professionali abilitate a collaborare con i proprietari dei rustici sussidiati per la promozione degli stessi. Con il presente rinnovo per il periodo 2013-2016, queste caratteristiche sono ora inserite direttamente nel nuovo Decreto laddove si menziona il vincolo di avvalersi di una convenzione con delle agenzie professionali per la promozione del rustico (art. 5). Anche se l'esperienza fatta in questo campo è limitata e una delle principali agenzie specializzate nel campo della locazione di rustici non è più sul mercato (*Blenio Tour Rustici*), avvalersi di un'agenzia professionale è un elemento fondamentale per raggiungere gli obiettivi del decreto. Considerata la realtà cantonale e l'evoluzione del settore negli ultimi anni, lo sviluppo di agenzie professionali per la promozione di rustici potrebbe fare l'oggetto di un futuro progetto legato alla politica economica regionale, come indicato in precedenza al capitolo 2.1.

Il dissesto finanziario della cooperativa *Blenio Tour Rustici*, su cui si attendono gli esiti dell'inchiesta avviata dalla Magistratura, non è certamente stato un segnale incoraggiante. Occorre tuttavia evidenziare che, al di là delle responsabilità che hanno portato al fallimento della cooperativa, l'iniziativa ha comunque avuto un ruolo importante nello sviluppo turistico della regione e nella creazione di un certo indotto economico, dimostrando come il recupero dei rustici da locare quali alloggi turistici sia un ambito con interessanti potenziali da valorizzare. Proprio per questo motivo, come conferma la vicenda della *Blenio Tour Rustici*, bisogna però accrescere le capacità imprenditoriali, operando sul mercato con strutture che abbiano le necessarie competenze professionali nella commercializzazione e nella promozione dei rustici.

4.5 Inserimento di un monitoraggio dell'applicazione (art. 7)

Considerato il fatto che lo strumento del decreto per il recupero dei rustici da locare quali alloggi turistici non ha trovato negli ultimi quindici anni grande riscontro presso i proprietari dei rustici (cfr. messaggi n 2234, 3197, 5874 e rapporto commissionale 5874) e nell'ottica dell'applicazione della politica economica regionale, appare fondamentale dotarsi di uno strumento di monitoraggio per l'applicazione del presente Decreto. Nella volontà di evitare di creare nuovi strumenti onerosi finanziariamente e in attività di coordinazione con altri strumenti già in uso, si propone di affidare all'Istituto delle ricerche economiche (IRE) il compito di effettuare questo monitoraggio allo scopo di proporre, nei limiti degli strumenti legislativi a disposizione, i correttivi adeguati per migliorarne l'efficacia dell'applicazione. L'incarico sarà inserito nei compiti che l'IRE svolge per il Dipartimento delle finanze e dell'economia all'interno del relativo contratto di prestazione.

5. RICHIESTA FINANZIARIA 2013-2016

A sostegno del recupero di rustici da locare quali alloggi turistici vengono richieste al Parlamento risorse finanziarie invariate rispetto alla situazione attuale. Questa richiesta è supportata in primo luogo dalla forte volontà di mantenere uno strumento che stimoli il rinnovo di un oggetto caratteristico del nostro paesaggio naturalistico e culturale. Apportando alcune modifiche dei vincoli, è possibile orientare maggiormente lo strumento all'accoglienza del turista in modo tale da favorire l'incremento dei pernottamenti in Ticino, contribuendo così a migliorare la qualità e l'immagine dell'offerta turistica cantonale.

6. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La proposta di stanziamento di un credito quadro per la concessione di contributi a fondo perso a favore di rustici da locare quali alloggi turistici per il periodo 2013-2016 ammonta a 2 milioni di franchi.

Obiettivi e modalità di applicazione del Decreto legislativo seguono i dettami della strategia cantonale in materia di sviluppo economico regionale di accrescere il potenziale competitivo del settore turistico (scheda programmatica n. 18 delle linee direttive 2012-2015).

Con l'introduzione nel Decreto legislativo del monitoraggio della sua applicazione da parte dell'IRE sarà possibile analizzare gli andamenti del sostegno pubblico al rinnovo dei rustici ad uso turistico ed ottenere così degli elementi importanti per orientare meglio lo strumento in un prossimo futuro.

Tabella 4: Dotazione finanziaria D-rust e prospettiva 2013-2019

| D-rust PF, cifra 711 2 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2013-2019 |
|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Consuntivo mio fr. | PF mio fr. | PF mio fr. | PF mio fr. | stima mio fr. | totale mio fr. |
| Piano finanziario degli investimenti (valori al netto) | 0.16 | 0.12 | 0.300 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 2 |

Fonte: Piano finanziario degli investimenti 2009-2012 e 2013-2019, dati elaborati al 31 luglio 2012

La discrepanza rispetto all'attuale dotazione a Piano finanziario 2012-2015 è dovuta al fatto che nel credito richiesto ci si riferisce alle decisioni di aiuto finanziario (aiuti da stanziare), mentre nel Piano finanziario è invece registrato l'ammontare che si prevede di versare effettivamente ai proprietari di rustici.

Non tutto l'ammontare complessivo degli aiuti stanziati con il Decreto a favore dei rustici da locare quali alloggi turistici viene versato nel quadriennio del credito. Negli anni 2013-2016 si effettueranno ancora versamenti per i quali la decisione di aiuto è stata presa negli anni precedenti (è il caso per 0.3 milioni di franchi di progetti decisi o in fase di decisione relativi al credito 2009-2012), così come si stanzieranno contributi che saranno effettivamente erogati nel quadriennio successivo.

Lo stanziamento del nuovo credito D-rust per il periodo 2013-2016 determina a Piano finanziario le seguenti conseguenze per le spese effettive previste:

| | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| spese di investimento | PF, cifra 711 2 | D-rust | fr. 2 mio. |
|------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|

Modifiche dell'effettivo del personale: nessuna.

Conseguenze finanziarie per i Comuni: nessuna in rapporto diretto con l'aiuto cantonale.

7. CONCLUSIONI

Con il rinnovo del Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turisti si rinnova la volontà cantonale di contribuire al miglioramento delle condizioni quadro a favore dell'incremento quantitativo e qualitativo degli alloggi a destinazione turistica con l'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di politica economica regionale cantonale.

Con le modifiche proposte in questo messaggio ai vincoli ai quali il proprietario del rustico da recuperare deve sottostare, e venuto nel frattempo a cadere il blocco delle licenze edilizie al di fuori delle zone edificabili, si auspica poter avviare al debole utilizzo dello strumento riscontrato nel quadriennio 2008-2012.

In considerazione delle indicazioni fornite e delle argomentazioni addotte il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare l'allegato disegno del Decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di 2 milioni di franchi per il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici per il periodo 2013-2016

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 5 settembre 2012 n. 6679 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Scopo

¹Con il presente decreto si intende promuovere, attraverso la concessione di sussidi, il recupero di rustici meritevoli di conservazione, comprese le migliorie a rustici già riattati, da locare quali alloggi turistici.

²Per rustico si intendono tutte le costruzioni residue delle attività rurali-contadine, collegate con l'uso agricolo del territorio, di modeste dimensioni (stalle, fienili, abitazioni contadine) inserite in un contesto territoriale nel quale esse rappresentano una componente importante ai fini di qualificarne il carattere di paesaggio.

³In particolare esso persegue i seguenti scopi:

- a) aumentare la capacità ricettiva e conseguentemente incrementare il turismo di soggiorno;
- b) creare possibilità di reddito complementare;
- c) agevolare il mantenimento della proprietà;
- d) salvaguardare e valorizzare il patrimonio architettonico rurale tradizionale.

Articolo 2

Beneficiari

¹Possono essere concessi sussidi ai proprietari di rustici domiciliati nel Cantone.

²Le decisioni relative al sussidio sono esaminate sulla scorta del preavviso di una speciale Commissione consultiva multidisciplinare istituita dal Consiglio di Stato.

Articolo 3

Ammontare del sussidio

¹Il sussidio massimo è pari al 40% dei costi di costruzione compresi quelli per l'arredamento interno.

²I costi di costruzione sono calcolati in ragione di un importo massimo di fr. 35'430.-- per posto letto, ritenuto un limite di 6 posti letto per rustico.

³L'importo massimo è adeguato all'indice dei costi della costruzione della città di Zurigo riferiti al mese di ottobre.

Articolo 4

Oneri e condizioni

¹ Possono beneficiare del sussidio solo i rustici accessibili convenientemente e che risultano situati ad una distanza massima di 15 minuti a piedi dall'ultimo punto stradale raggiungibile con normali mezzi di trasporto su strada (esclusi i fuoristrada) o dalla stazione di arrivo di impianti a fune adibiti al trasporto di persone con concessione federale.

² Le richieste di sussidio sono inoltrate all'istanza esecutiva competente prima dell'inizio dei lavori.

³ L'istanza esecutiva competente, in casi particolari sufficientemente motivati e premesso che sia già stata rilasciata la licenza edilizia, può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori impregiudicata la decisione di concessione del sussidio; in assenza di tale autorizzazione non sono computate le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio.

⁴ I lavori devono essere conclusi entro 3 anni dalla notifica della decisione di sussidio. Il versamento del sussidio avviene dopo il collaudo dei lavori e relativo rapporto da parte dell'istanza esecutiva competente.

⁵ L'istanza esecutiva competente può versare acconti sui sussidi concessi a dipendenza dell'avanzamento dei lavori e a condizione che sia già stata stipulata la convenzione di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Convenzione

¹ Il versamento del sussidio è vincolato alla sottoscrizione di una convenzione tra il proprietario del rustico e l'Ente turistico locale.

² La convenzione disciplina la messa a disposizione del rustico quale alloggio turistico durante almeno 8 mesi all'anno, comprese entrambe le stagioni turistiche, per una durata di 12 anni.

³ Il proprietario deve certificare di collaborare fattivamente nella messa sul mercato del rustico, con un'agenzia professionale del settore. L'agenzia professionale che opera nell'ambito del presente decreto deve soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) è iscritta al registro di commercio svizzero;
- b) promuove e diffonde i rustici sul mercato turistico;
- c) dispone di un proprio sito internet idoneo alla promozione dei rustici;
- d) dispone di un sistema di prenotazione in cui è registrata la disponibilità e l'occupazione del rustico;
- e) collabora con l'Ente turistico locale per la messa sul mercato del rustico e gli trasmette il conteggio dettagliato dei pernottamenti;
- f) volge le mansioni di notifica degli ospiti alla polizia secondo i disposti della legislazione in materia;
- g) si impegna a garantire le usuali prestazioni di servizio alla clientela nei casi di locazione di alloggi turistici.

⁴ La convenzione è sottoposta alla ratifica dell'istanza esecutiva competente.

Articolo 6

Vincoli

¹ Senza il consenso dell'istanza esecutiva competente i rustici sussidiati non possono subire modifiche alla destinazione prevista dal presente decreto durante il periodo di 12 anni ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 del presente decreto.

² Il proprietario deve assicurare il rustico contro l'incendio e i danni delle acque in modo adeguato, provvedere alla normale manutenzione e onorare tutti gli altri impegni per oneri correnti.

³ L'alienazione del rustico posto al beneficio dei sussidi previsti dal presente decreto è di regola esclusa, sintanto che sussista l'obbligo di mantenere la destinazione prevista. In casi particolari l'istanza esecutiva competente può concedere deroghe, fissando le modalità e l'entità del rimborso del sussidio percepito.

⁴ Le restrizioni di cui al presente decreto vengono menzionate a Registro fondiario su richiesta dell'istanza esecutiva competente quale limitazione di diritto pubblico sulla proprietà.

Articolo 7

Enti turistici e monitoraggio

¹ Gli enti turistici locali promuovono, in collaborazione con le agenzie professionali, la commercializzazione dei rustici e collaborano con l'Istituto di ricerche economiche; in particolare essi lo informano periodicamente sull'occupazione dei rustici ed eventuali modifiche alla convenzione.

² L'Ente ticinese per il turismo si occupa della commercializzazione e della promozione dei rustici sui mercati svizzeri ed esteri.

³ L'Istituto di ricerche economiche allestisce annualmente un rapporto di monitoraggio dell'utilizzo degli aiuti erogati con il presente decreto all'attenzione dell'istanza esecutiva competente entro il 15 febbraio dell'anno seguente.

Articolo 8

Revoca e restituzione

¹ L'istanza esecutiva competente può revocare le prestazioni concesse in virtù del presente decreto rispettivamente ordinarne la restituzione totale o parziale, con l'aggiunta degli interessi, in particolare qualora:

- a) per il loro ottenimento siano state fornite informazioni false o inesatte, od occultati fatti determinanti per la loro concessione;
- b) non siano più adempiute le condizioni o gli obblighi stabiliti dal decreto o fissati dalla decisione che assegna i sussidi, dalla licenza edilizia e dalla convenzione.

² È riservata l'azione penale.

³ L'obbligo di restituzione si estingue dopo 12 anni dalla ratifica della convenzione.

Articolo 9

Garanzie

¹Allo Stato compete, a garanzia dell'obbligo di restituzione dei sussidi, un diritto di ipoteca legale e prevalente giusta l'art. 836 CC, da iscrivere a Registro fondiario su istanza dell'istanza esecutiva competente.

²Allo scopo di favorire il credito ipotecario e su richiesta motivata del proprietario del rustico ipotecato l'istanza esecutiva competente può concedere la postergazione dell'ipoteca.

Articolo 10

Diritto sussidiario

Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Articolo 11

Istanza esecutiva competente

Il Consiglio di Stato è l'istanza esecutiva competente per l'applicazione del presente decreto.

Articolo 12

Rimedi di diritto

Contro le decisioni prese in applicazione di presente decreto è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

Articolo 13

Credito

Per l'applicazione del presente decreto è stanziato un credito di fr. 2.0 milioni nel periodo 2013-2016.

Articolo 14

Entrata in vigore e durata

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entra immediatamente in vigore.